

Il Presidente della Repubblica
03726

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai
contro l'Azienda U.S.L. RM/C per l'annullamento : 1) della
deliberazione n. 40 del 24 gennaio 2002, del Direttore
Generale della A.S.L. RM/C, in materia di affidamento di
incarichi di dirigente responsabile di unità operativa
complessa relativi all'area della dirigenza sanitaria non
medica ; 2) della deliberazione n. 42 del 24 gennaio 2002,
del Direttore Generale della menzionata A.S.L., in materia
di affidamento di incarichi di dirigente responsabile di
unità operativa complessa relativi all'area della dirigenza
medica e veterinaria;

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato ed
il Regolamento per la sua esecuzione, approvati
rispettivamente con i RR.DD. n. 1054 del 26 giugno 1924 e
n. 444 del 21 aprile 1942;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ;

VISTA la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito
nella legge 3 agosto 2001, n. 317;

UDITO il Consiglio di Stato, il quale nella Adunanza della
Sezione Prima del 27 aprile 2005, con il parere n.
1793/2005, parte integrante del presente decreto, ha
ritenuto fondate le doglianze sollevate dai ricorrenti;
Su proposta del Ministro della Salute;

D E C R E T A

Il ricorso indicato in premessa è accolto.


Dato a

ROMA Addì 20 DIC. 2005

M
8/3
Francesco Costanzi

Costanzi

MINISTERO DELLA SALUTE
GRUPPO UFFICIO VII CONTENZIE
PER COPIA CONFORME
Il Funzionario amm.vo
(Dott. Franco Costanzi)



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 27 Aprile 2005

03727



N. Sezione 1793/05

La Sezione

OGGETTO:

Ministero della Salute.
Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
proposto dalla Dott.ssa
Angelici Loretana ed altri
c/Azienda U.S.L. RM/C
(Roma).

VISTA la relazione n.
DGRUPS/VIII/10471/P/F.1.c.a.
del giorno 8 marzo 2005, con

cui il Ministero della Salute - Direzione Generale delle risorse umane e
professioni sanitarie - Ufficio VIII - ha chiesto di conoscere il parere del
Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Alessandro
Pajno;

PREMESSO :

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i dottori

tutti psicologi in servizio presso l'Azienda Unità

Sanitaria Locale Roma C, con la qualifica dirigente I livello psicologo coadiutore.

MINISTERO DELLA SALUTE
DGRUPS UFFICIO VIII CONTENZ
PER COPIA CONFORME

Antonio s.m.v.
(Dott. Franco Costanzi)

espongono che con deliberazione del 24 gennaio 2002 n. 36 il Direttore Generale faceva propria ed approvava la proposta del responsabile dell'Unità Operativa Complessa Controllo Strategico e Valutazione, di rendere possibile l'affidamento della responsabilità delle Unità operative complesse della Tutela della Salute e dell'Infanzia, della Donna e della Famiglia (complessivamente n. 4 unità nei distretti della U.S.L. Roma C) anche a dirigenti non medici, così modificando ed integrando la precedente delibera n. 1710 del 10 novembre 2001, nella quale tale possibilità non era prevista. Il dirigente proponente rilevava che l'accoglimento della richiesta avrebbe meglio garantito la funzionalità dei servizi centrali e periferici sulla base delle necessità aziendali.

Con delibera n. 40 del 20 gennaio 2002 il Direttore Generale approvava, con riferimento all'area delle dirigenza sanitaria non medica, lo schema dell'affidamento degli incarichi di dirigente responsabile di unità organizzativa complessa ed il valore delle posizioni dirigenziali in esecuzione della delibera n. 1710/2001 e 1899/2001. Il prospetto allegato alla delibera, in contraddizione a quanto stabilito nella coeva delibera n. 36, non prevedeva per nessuna delle unità operative complesse "Tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia", la figura di uno psicologo responsabile dell'unità; in tale servizio non veniva prevista neppure la figura di uno psicologo responsabile di una unità operativa semplice.

Con delibera n. 62 del 24 gennaio 2002, il Direttore Generale approvava la proposta relativa all'affidamento degli incarichi di dirigente responsabile di unità operativa complessa relativamente all'area della dirigenza medica. Nel prospetto allegato a tale delibera venivano previste figure di responsabile di UOC "Tutela della salute, dell'infanzia, della donna e della famiglia", nonché di responsabile di struttura semplice all'interno del medesimo servizio.

Tanto premesso, i ricorrenti impugnano la predetta deliberazione n. 40 del 24 gennaio 2002, avente ad oggetto le determinazioni in merito all'affidamento degli

MINISTERO DELLA SALUTE
DGRUPS UFFICIO VII CONTENZIE
PER COPIA CONFORME

Il Funzionario a n. 1000
(Dott. Franco Casale)

incarichi per l'area della dirigenza sanitaria non medica, di dirigente responsabile di unità operativa complessa ed in merito al valore delle posizioni dirigenziali, in esecuzione della delibera n. 1710/2001 e 1899/2001, nonché, per quanto di ragione, la deliberazione del Direttore Generale n. 42 del 24 gennaio 2002, in merito all'affidamento, per l'area della dirigenza medica e veterinaria, degli incarichi di dirigente responsabile di unità operativa complessa ed al valore delle posizioni dirigenziali in esecuzione della delibera n. 1710/2001 e n. 1899/2001.

I ricorrenti, dopo aver ricordato l'ammissibilità dell'impugnazione dei provvedimenti sopra ricordati in sede straordinaria e la sussistenza del proprio interesse e che l'organizzazione della U.S.L. di appartenenza prevedeva psicologi nei ruoli di responsabilità dello specifico servizio al quale sono da tempo addetti, deducono le doglianze che seguono:

violazione delle norme e dei principi generali che disciplinano il servizio sanitario nazionale. Eccesso di potere per contraddittorietà. Irrazionalità manifesta. Carenza di motivazione.

Una volta che, con deliberazione n. 36 del 2002 era stata affermata la possibilità che il servizio dei consultori familiari potesse essere affidato alla responsabilità sia di medici che psicologi, del tutto irrazionalmente e contraddittoriamente sarebbe stato posto nel nulla l'intento espresso con la delibera n. 36. Non avrebbe, peraltro, giustificazione l'esclusione dei dirigenti psicologi dalla responsabilità di servizio dei consultori familiari, nei quali sono presenti aspetti medici ed aspetti propri della professione di psicologo.

Il Ministero della Salute, dopo aver ricordato le direttive espresse dalla Giunta Regionale del Lazio per il funzionamento delle Aziende U.S.L., ed aver ricordato la ricevibilità e l'ammissibilità del gravame, fa presente che il fatto di avere previsto, nei provvedimenti impugnati, incarichi diversi da quelli comportanti responsabilità di unità organizzativa complessa, rientrerebbe nella potestà discrezionale dell'Amministrazione. L'operato dell'Azienda, che avrebbe

MINISTERO DELLA SALUTE
DGRUPPO UFFICIO VII CONTENZIOSO
PER COPIA CONFORME
Il Funzionario p.m.
(Dott. Franco Castanzani)

stabilito di attribuire le responsabilità delle menzionate UU.OO.CC. ad una determinata area (medica), costituirebbe quindi la conseguenza di una valutazione di puro merito. Il Ministero referente, pertanto, esprime l'avviso che il gravame debba essere respinto.

CONSIDERATO :

- I. Ai fini del parere richiesto occorre ricordare che con deliberazione n. 36 del 24 gennaio 2002 il Direttore Generale dell'A.U.S.L. Roma C ha stabilito, in accoglimento della proposta formulata dal Responsabile della U.O.C. Controllo strategico e valutazione, di modificare ed integrare la precedente deliberazione n. 170 del 20 novembre 2001, concernente la struttura organizzativa dell'A.S.L. Roma C, confermando la possibilità che "in relazione alle esigenze aziendali e per garantire la funzionalità dei servizi, possano essere collocate quali posizioni dirigenziali sia da affidare a dirigenti medici, nonché a dirigenti non medici", le seguenti unità operative complesse:
 - a) Formazione, aggiornamento e qualità aziendale;
 - b) Tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia (n. 4 UU.OO.CC. nei);
 - c) Tutela della salute mentale e riabilitazione nella età evolutiva (n. 4 UU.OO.CC. nei distretti).

Con la predetta delibera del Direttore Generale n. 36 del 2004 è stato pertanto stabilito che la responsabilità delle quattro Unità Organizzative Complesse di Tutela della Salute, dell'infanzia, della donna e della famiglia (che sono quelle che rilevano nel caso in esame, dal momento che ad esse si riferisce il ricorso) potesse essere attribuita sia a dirigenti medici che a dirigenti non medici "in relazione alle esigenze aziendali e per garantire la funzionalità dei servizi".

È stata, così, introdotta una ulteriore possibilità di copertura degli incarichi di responsabilità delle unità organizzative complesse sopra ricordate, volta

MINISTERO DELLA SALUTE
DGRUPS UFFICIO VIII CONTENZIO
PER COPIA CONFORME
Il Funzionario
(Dott. Franco Costantini)

a meglio garantire, attraverso l'ampliamento della possibilità di scelta, il perseguimento in concreto dell'interesse aziendale e della funzionalità di singoli servizi. La nuova disposizione introdotta con la delibera n. 36 del 2002 non obbliga necessariamente a porre in essere uno schema di affidamento delle responsabilità delle quattro unità organizzative complesse in questione che preveda indifferentemente un responsabile medico ed un responsabile non medico, ma evidentemente esige, per ciascuna di esse, che l'affidamento della predetta responsabilità ad un medico, ovvero ad un non medico, sia fatta espressamente sulla base dell'esplicita considerazione dell'interesse alla funzionalità del servizio e dell'interesse aziendale, in relazione alla singola unità organizzativa alla quale la responsabilità si riferisce.

2. Con la delibera n. 40 del 24 gennaio 2002 il Direttore Generale dell'A.S.L. Roma C, ha peraltro, approvato, per ciò che riguarda l'area della dirigenza sanitaria non medica, lo schema dell'affidamento degli incarichi di dirigente responsabile di unità organizzativa complessa, senza prevedere, nel prospetto allegato al provvedimento, per nessuna delle unità organizzative complesse "tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia", la figura di uno psicologo responsabile dell'unità, e senza indicare, per nessuna delle quattro unità organizzative complesse, le ragioni che inducevano a ritenere meglio soddisfatto l'interesse aziendale e meglio garantita la funzionalità del servizio con la previsione di un medico quale responsabile di ciascuna unità.
3. Tale essendo il concreto contenuto della delibera n. 42 del 2002, il Collegio osserva innanzi tutto che le doglianze prospettate dai ricorrenti nei confronti della medesima (come nei riguardi di quella n. 42 del 2002) devono essere ritenute ammissibili. Le scelte connesse con la discrezionalità organizzativa della pubblica amministrazione possono, infatti essere sindacate esclusivamente sotto il profilo della loro manifesta irragionevolezza o

MINISTERO DELLA SALUTE
DGRUPPO UFFICIO VIII CONTENZ
PER COPIA CONFORME

Funzionario Amministrativo
(Dott. Franco Costanzi)

contraddittorietà: entro questi limiti si muovono, appunto le doglianze prospettate con il gravame, dal momento che attraverso di esse i ricorrenti intendono effettuare non un controllo di merito, ma un controllo esterno di coerenza, ragionevolezza e non contraddittorietà delle deliberazioni impugnate.

4. Tanto premesso, il ricorso proposto avverso la deliberazione n. 42 del 2002 è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed infatti, una volta che con la delibera n. 36 del 2002 era stata espressamente prevista la possibilità dell'affidamento della responsabilità delle unità operative complesse della "Tutela della Salute dell'infanzia, della donna e della famiglia" a dirigenti medici e non medici, il Direttore Generale non avrebbe potuto non dare concretamente seguito a tale provvedimento, mettendolo sostanzialmente nel nulla e prevedendo, senza alcuna specifica motivazione, che nessuna delle unità organizzative complesse interessate fosse attribuita alla responsabilità di un dirigente psicologo, non medico.

Giova, in proposito, ricordare che la delibera n. 36 del 2002 ha previsto che le unità operative complesse riguardanti la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia possano essere affidate alla responsabilità sia di dirigenti medici che di dirigenti non medici, "in relazione alle esigenze aziendali e per garantire la funzionalità dei servizi". Deriva da ciò che, nell'adottare i provvedimenti conseguenti, ed in particolare nell'approvare lo schema di affidamento degli incarichi di dirigente responsabile di unità organizzativa complessa per l'area non medica, il Direttore Generale avrebbe dovuto, sia pure sinteticamente, indicare le ragioni che escludevano, per ciascuna delle unità organizzative complesse interessate, che le esigenze aziendali e la migliore funzionalità dei servizi potessero essere assicurate con personale non medico e realizzate, invece, con personale medico.

La deliberazione impugnata, nel richiamare genericamente nelle proprie premesse il fatto che le unità organizzative inserite nelle unità organizzative

MINISTERO DELLA SALUTE
DGRUPPO UFFICIO DI CONTEGGIO
PER COPIA CONFORME

Funzionario amm.
Dott. Franco Costantini

complesse "tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia", possono essere collocate quali posizioni dirigenziali da affidare a dirigenti medici nonché a dirigenti non medici, psicologi, e nel non prevedere, poi, in concreto, l'affidamento a nessuno psicologo della responsabilità dirigenziale, senza alcuna giustificazione, da una parte appare non coerente con i propri presupposti, e dall'altra appare in contrasto con il contenuto della precedente deliberazione n. 36 del 2002, e comunque elusiva del vincolo che con essa la stessa Azienda ospedaliera si era posta.

5. Le osservazioni sopra esposte evidenziano altresì, specularmente, come sia illegittima anche la delibera n. 42 del 2002, nella parte in cui, in concreto, come si evince dal prospetto allegato, ha finito con il prevedere l'assegnazione esclusivamente a medici della responsabilità delle unità operative complesse "Tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia".

È evidente infatti che le due deliberazioni impugnate (n. 40 e n. 42 del 2002), complessivamente considerate, si risolvono in una oggettiva elusione delle regole organizzative che con la delibera n. 36 del 2002 la stessa Azienda Unità Sanitaria locale Roma C si era posta.


6. In conclusione, il ricorso appare fondato nei sensi sopra esposti e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, ai sensi e per gli effetti di quanto sopra specificato.


Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA

(*Francesca Albanesi*)



Visto
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(*Giuseppe Faber*)



MINISTERO DELLA SALUTE
DGRUPS UFFICIO VI CONTENUTI
PER COPIA CONFORME

Il Funzionario amm.vo

(*Dot. Franco Corlazzi*)

